

INDICE DEGLI ALLEGATI

I.	<u>RISCHIO INCENDIO</u>	<u>2</u>
I.1.	ATTIVITA' SOGGETTE A PREVENZIONE INCENDI	3
I.2.	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO	3
I.2.1.	CRITERI ADOTTATI NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO.....	3
II.	<u>CLASSIFICAZIONE DEL PRIMO SOCCORSO</u>	<u>4</u>
II.1.	PRESIDI SANITARI.....	4
II.2.	INFORMAZIONI SULLE EMERGENZE	5
III.	<u>RISCHI SPECIFICI PRESENTI NELL'ATTIVITA'</u>	<u>6</u>
III.1.	RISCHIO DA MMC	8
III.2.	RISCHIO DA UTILIZZO DI VIDEOTERMINALE	8
III.3.	RISCHIO ELETTRICO	9
III.4.	RISCHIO PER LE LAVORATRICI GESTANTI	13
III.5.	RISCHIO CHIMICO	13
III.6.	CARICO DI LAVORO MENTALE – STRESS	13
III.7.	RISCHI INTERFERENTI	14
III.8.	RISCHIO DA FUMO PASSIVO	14
III.9.	RISCHIO BIOLOGICO	15
III.10.	LAVORO NOTTURNO - LAVORO IN SOLITUDINE	16
III.11.	RISCHI PARTICOLARI PER I LAVORATORI DISABILI	16
III.12.	RISCHI DA MICROCLIMA	18
III.13.	IL FENOMENO DEL MOBBING.....	19
III.14.	LAVORO GIOVANILE.....	20
III.15.	RISCHI DA ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE	21
III.16.	RISCHI DA ASSUNZIONE DI SOSTANZE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE.....	21
IV.	<u>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI.....</u>	<u>22</u>
IV.1.	INDIVIDUAZIONE DEI DPI IN RELAZIONE ALLA MANSIONE	24
V.	<u>SEGNALETICA</u>	<u>25</u>
VI.	<u>SORVEGLIANZA SANITARIA</u>	<u>26</u>
VI.1.	RISCHI PER I QUALI È PREVISTA LA SORVEGLIANZA SANITARIA	26
VII.	<u>FORMAZIONE ED INFORMAZIONE.....</u>	<u>27</u>
VII.1.	PIANO DI INFORMAZIONE FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	27
VII.2.	INFORMAZIONE IN MERITO ALLA SICUREZZA	28
VII.3.	CONTENUTI DELL'INFORMAZIONE IN RELAZIONE A RISCHI SPECIFICI	29
VII.4.	FORMAZIONE IN MERITO ALLA SICUREZZA	29
VII.5.	CONTENUTI DELLA FORMAZIONE IN RELAZIONE AI RISCHI RSPP-ASPP.....	33
VIII.	<u>PIANO DI MIGLIORAMENTO.....</u>	<u>34</u>
VIII.1.	PIANO DI MIGLIORAMENTO, CONTROLLO E VERIFICA.....	34

	VDR	MOD_06.01.01 VDR az. – rev 4 Ed 2 File: VDR 05 specifica	Data: 23/10/2024	Pagina 2
---	------------	---	----------------------------	-----------------

ALLEGATO I. RISCHIO INCENDIO

Il presente documento di valutazione dei rischi è corredato da una serie di documenti allegati. In merito alla valutazione, prevenzione gestione dei rischi di incendio, e gestione delle emergenze, il presente documento dispone dei seguenti allegati:

1. **PEE** = documento di Piano di Evacuazione ed Emergenza;
2. **Lay-Out** = Planimetrie di evacuazione.

I.1. ATTIVITA' SOGGETTE A PREVENZIONE INCENDI

Dal sopralluogo effettuato e dall'analisi dei documenti in essere, risulta che la realtà del sito oggetto della presente valutazione dei rischi comprende e attività soggette al Controllo da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco come da D.P.R. 151/2011

I.2. CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

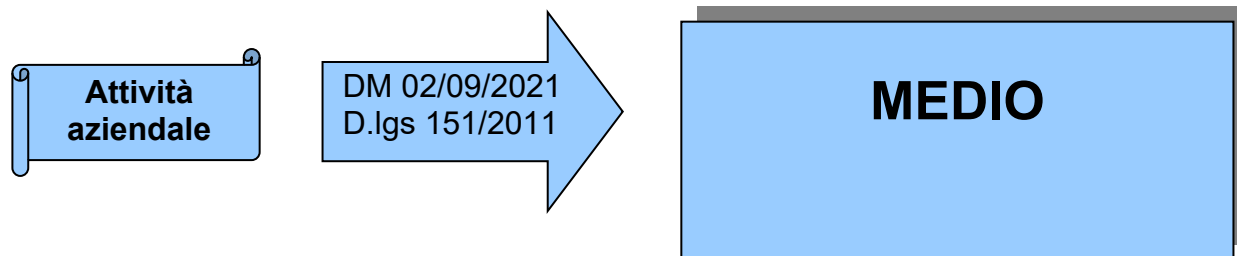
Come previsto dal **D.M. 02.09.2021** l' **Istituto De Nicola** ha provveduto a valutare il rischio incendio all'interno dei propri locali al fine di prendere tutti i provvedimenti necessari per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori, la classificazione è indicata nel presente documento.

I.2.1. CRITERI ADOTTATI NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

I criteri adottati per la valutazione del rischio di incendio sono descritti in modo esaustivo all'interno dello specifico documento che costituisce parte integrante del Documento di valutazione dei rischi aziendali. Si riporta di seguito una sintesi di quanto emerge dalla valutazione.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

L' **Istituto De Nicola** nello specifico, ai sensi del **D.lgs 151/2011** e **D.M. 02.09.2021**, visto il tipo di attività svolta, è stata classificata:



ALLEGATO II. CLASSIFICAZIONE DEL PRIMO SOCCORSO

Il D.M. 15 Luglio 2003 n. 388, prevede la seguente classificazione delle aziende in base alla tipologia di attività svolta:

Gruppo A:

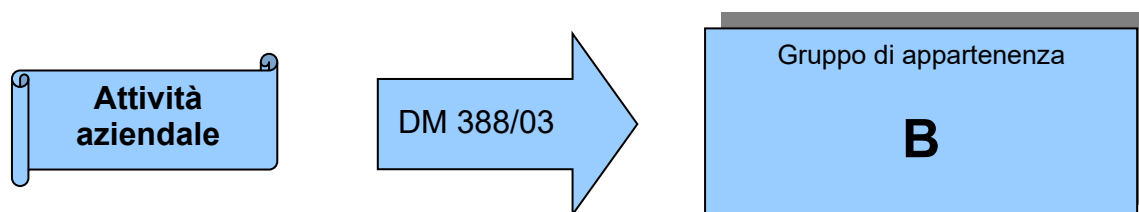
I) Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;

II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;

III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.



NOTA: In caso di appartenenza al gruppo A deve essere inviata comunicazione alla ASL di appartenenza.

II.1. PRESIDI SANITARI

Tenuto conto della natura dell'attività in relazione al gruppo di appartenenza come previsto dal D.M. 15 Luglio 2003 n. 388, viste le dimensioni dell'Azienda, e sentito il medico competente è stato predisposto:

Tipo di attrezzatura	Presente		Collocazione
Cassetta di primo soccorso	SI		
Pacchetto di medicazione	SI		

Il coordinatore delle emergenze è il soggetto incaricato a verificare periodicamente il corretto dei presidi sanitari e se necessario integrarli e/o sostituirli.

Attrezzature minime di primo soccorso:

Contenuto minimo della Cassetta di primo soccorso come da All. 1 del D.M. 15.07.2003, N° 388.

Contenuto minimo del Pacchetto di medicazione come da All. 2 del D.M. 15.07.2003, N° 388.

Servizio di primo soccorso interno

I corsi di formazione degli addetti al primo soccorso sono conformi all'allegato 3 del D.M. 15.07.03 n. 388 per le aziende del Gruppo A, durata 16 ore; ed all'allegato 4 per le aziende appartenenti ai Gruppi B e C, durata 12 ore.

II.2. INFORMAZIONI SULLE EMERGENZE

La cartellonistica:Le luci di emergenza

Presenti in numero sufficiente per lo scopo a cui sono preposte.

Le uscite di emergenza:

Sono da completare per come indicato in sede di sopralluogo.

Percorsi di fuga interni ed esterni:

Sono da perfezionare come indicato in sede di sopralluogo

Sarà programmata a medio termine una specifica sensibilizzazione ai lavoratori sui seguenti argomenti :

- modalità di evacuazione
- comportamento da assumere in caso di pericolo

Si procederà altresì a sensibilizzare i dipendenti sulla necessità di mantenere liberi, costantemente nel tempo, i passaggi e i corridoi.

Le simulazioni di evacuazione verranno effettuate con cadenza annuale.

Punti di raccolta:

Sono stati individuati, nel documento di valutazione dei rischi di incendio, i punti di raccolta ove in caso di emergenza si devono recare tutti i presenti nel sito al fine di facilitare l'individuazione di eventuali mancanti.

Mezzi di intervento antincendio:

Gli estintori portatili sono distribuiti per numero e tipo secondo criterio definito nell'apposito documento di valutazione dei rischi di incendio.

La manutenzione è effettuata da manutentore qualificato con frequenza semestrale.

ALLEGATO III. RISCHI SPECIFICI PRESENTI NELL'ATTIVITA'

Dalla valutazione effettuata, visti i luoghi, viste le attività, visti materiali, le attrezzature, i prodotti utilizzati nel ciclo produttivo, si riscontrano i seguenti rischi specifici:

N.	Rischio	Presente	Non presente	Riferimento normativo	Rischi come definiti dalla normativa vigente	Note
1	Caduta dall'alto		x	D. Lgs. 81/08 - Titolo IV	Rischio di caduta dall'alto	
2	Rumore		x	D. Lgs. 81/08, Titolo VIII, Capo II, art. 187 comma 1	Rischi per l'udito	
3	MMC	x		D. Lgs. 81/08, Titolo VI, Capo I, art. 167 commi 1 e 2 lett. b)	Patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari, patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari	
4	Vibrazioni		x	D. Lgs. 81/08, Titolo VIII, Capo III, art. 200 comma 1 lett. a), b)	<u>Per sistema mano-braccio</u> : rischi di disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari <u>Per corpo intero</u> : rischi di lombalgie e traumi del rachide	
5	VDT	x		D. Lgs. 81/08, Titolo VII, Capo II, art. 176 comma 1 lett. a), b)	Rischi per la vista e per gli occhi, rischi per l'apparato muscolo-scheletrico (dovuti alla postura)	
6	Elettrocuzione	x		D. Lgs. 81/08, Titolo III, Capo III, art. 80 comma 1	Rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici	
7	Lavoratrici gestanti	x		D. Lgs. 151/01, art. 11 comma 1, art. 13 comma 1	Rischi dati da esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici Rischi dati da processi industriali ritenuti pericolosi e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici e mentali	
8	Chimico	x		D. Lgs. 81/08, Titolo IX, Capo I, art. 229 comma 1	Rischi di intossicazione, sensibilizzazione, corrosione, irritazione, rischio di effetti nocivi non ereditari nella prole o danni a carico della funzione o delle capacità riproduttive maschili o femminili, rischio cancerogeno	
9	Stress lavoro - correlato	x		D. Lgs. 81/08, Titolo I Capo III, art. 28 comma 1	Rischi collegati allo stress lavoro-correlato	
10	Fattori ergonomici	x		D. Lgs. 81/08, Titolo I, Capo III, art. 15 comma 1 lett. d)	Effetti sulla salute dati dai lavori monotoni e ripetitivi Rischi all'apparato muscolo scheletrico (dovuti alla postura) legati a utilizzo di VDT, MMC, vibrazioni, utilizzo di attrezzatura varia di dimensioni o forma inadatte (nei rispettivi titoli).	
11	Contratto d'appalto e d'opera: rischi interferenti	x		D. Lgs. 81/08, Titolo I Capo III, art. 26, comma 3 e Legge 98/13	DUVRI	

N.	Rischio	Presente	Non presente	Riferimento normativo	Rischi come definiti dalla normativa vigente	Note
12	Fumo passivo		x	Circolare del Ministero della Salute 17/12/2004	Circolare del Ministero della Salute 17/12/2004	
13	Amianto			D. Lgs. 81/08, Titolo IX, Capo III, art. 246, comma 1	Rischio di esposizione ad amianto	
14	Radon		x	D. Lgs. 241/00, art. 5	Rischio da esposizione a sorgenti naturali di radiazioni	
15	Biologico		x	D. Lgs. 81/08, Titolo X, Capo I, art. 266, comma 1	Rischio da esposizione ad agenti biologici	
16	Lavoro in spazi confinati		x	DPR 177/2011	Tutela dei lavoratori operanti in spazi confinati (serbatoi, silos, reti fognarie, cisterne aperte, vasche, tubazioni, ambienti con ventilazione insufficiente o assente ecc)	
17	Lavoro in solitudine, lavoro notturno		x	D. Lgs. 532/99, art. 5	Tutela della salute dei lavoratori notturni	
18	Esplosione		x	D. Lgs. 81/08; Allegato IV, punto 4.3.1	Salvaguardia dell'incolumità dei lavoratori nelle aziende nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi.	
19	Cancerogeno		x	D. Lgs. 81/08, Titolo IX, Capo II, art. 233, comma 1	Rischio da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni	
20	Radiazioni ionizzanti		x	D. Lgs. 230, 17 marzo 1995 e s.m.i.	Rischio dovuto a radiazioni ionizzanti provenienti da una sorgente artificiale o da una sorgente naturale	
21	Derivanti da campi elettromagnetici		x	D. Lgs. 81/08, Titolo VIII, Capo IV, art. 206, comma 1	Rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz)	
22	Derivanti da radiazioni ottiche		x	D. Lgs. 81/08, Titolo VIII, Capo V, art. 213, comma 1	Rischi per la salute e la sicurezza che possono derivare, dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute	
23	Rischi particolari per i lavoratori disabili		x	D. Lgs. 81/08, Titolo II, Capo I, art. 63, comma 2	I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili	
24	Da microclima		x	D. Lgs. 81/08, Titolo VIII, Capo I, art. 180, comma 1	Rischi derivanti da microclima	
25	Mobbing		x	Codice Civile, art. 2087		
27	Sostanze stupefacenti o psicotrope		x	Provvedimento n. 99/CU del 30 ottobre 2007, Allegato I	Rischi derivanti dall'utilizzo di sostanze stupefacenti o psicotrope	
28	Sostanze alcoliche e superalcoliche		x	L. 125/01, art. 15 Provvedimento 16 marzo 2006, Allegato I	Rischi derivanti dall'utilizzo di sostanze alcoliche o superalcoliche	

III.1. RISCHIO DA MMC

Alla luce dell'attività aziendale svolta e già descritta, visto il Titolo VI del D. Lgs. 81/2008 s.m.i. in merito alla Movimentazione Manuale dei Carichi si predispone la seguente analisi.

I gruppi Omogenei di lavoratori che per le mansioni svolte sono esposti a **MMC** sono i seguenti:

Gruppo omogeneo	Attività svolta
Collaboratore scolastico	Attività di pulizia Riordino

III.2. RISCHIO DA UTILIZZO DI VIDEOTERMINALE

L' **Istituto De Nicola** ha provveduto a valutare i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature munite di videoterminale.

I gruppi omogenei di lavoratori per i quali le mansioni svolte espongono gli stessi a rischio dato dall'uso dei VDT, sono:

Gruppo omogeneo	Attività svolta
Impiegato Videoterminalista	- Videoscrittura (uso di videoterminale per almeno 20 ore settimanali) - Attrezzature tipiche da ufficio - Rilevazione dati per scelta prodotti
Tecnico Videoterminalista	- Progettazione (uso di videoterminale per almeno 20 ore settimanali) - Attrezzature tipiche da ufficio - Rilevazione dati per scelta prodotti

Tutto il personale che risulta essere videoterminalista viene informato e formato sui rischi specifici derivanti dall'utilizzo di questo tipo di attrezzature mediante appositi corsi di formazione.

III.3. RISCHIO ELETTRICO

Gli impianti elettrici sono pericolosi ed interessano tutti i luoghi di lavoro, essi sono assoggettati a numerosi iter burocratici, amministrativi e controlli formali che delineano una prassi tesa a garantire un accettabile livello di sicurezza.

Le disposizioni sono sia di carattere tecnico che giuridico, trovano la loro applicazione già a partire dalla stessa realizzazione degli impianti elettrici e lasciano inequivocabili ed importanti segni di una serie di azioni, assolute e periodiche, che soddisfano ogni disposizione di legge e di norma tecnica.

La documentazione acquisita assume, quindi, numerose valenze: attesta la corretta esecuzione degli impianti, certifica il rispetto di norme tecniche, ne legittima ed autorizza l'esecuzione, è assunzione di responsabilità per esecutori, costruttori e progettisti, tutela il datore di lavoro ed i lavoratori dipendenti da eventuali responsabilità, attesta l'avvenuta esecuzione di controlli, delinea la storia dell'impianto.

Ai sensi del Capo III Titolo III del D. Lgs 81/08 e s.m.i. l' **Istituto De Nicola** ha provveduto a valutare i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, quelli derivanti da:

- a) contatti elettrici diretti;
- b) contatti elettrici indiretti;
- c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
- d) innesco di esplosioni
- e) fulminazione diretta ed indiretta
- f) sovratensioni;
- g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

La Valutazione è stata effettuata tenendo in considerazione:

- a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
- b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.

Dal punto di vista metodologico innanzitutto bisogna suddividere la realtà aziendale classificando aree omogenee per il rischio elettrico, quali ad esempio:

- a) **Luoghi ordinari**;
- b) **Luoghi a maggior rischio** in caso d'incendio;
- c) **Luoghi conduttori ristretti**: ossia luoghi che si presentano delimitati da superfici metalliche o comunque conduttrici in buon collegamento elettrico con il terreno e che al loro interno è elevata la probabilità che una persona possa venire in contatto con tali superfici attraverso un'ampia parte del corpo diversa da mani e piedi (es. i serbatoi metallici, scavi, ecc...);
- d) **Luoghi con pericolo di esplosione**: ossia luoghi in cui possono formarsi atmosfere esplosive, cioè una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili in cui, dopo l'accensione, la combustione si propaga nell'insieme della miscela incombusta;
- e) **Cabine di trasformazione MT/BT**;
- f) **Locali ad uso medico**;
- g) Ambienti in cui si svolgono **attività di zootecnia**;
- h) **Cantieri**.

Tale suddivisione per aree omogenee di rischio elettrico prende spunto dai campi di applicazione delle varie norme CEI per la progettazione, installazione e manutenzione degli impianti (quali ad esempio CEI 64-8, CEI EN 60079-10,14,17, CEI EN 61241-10,14, CEI 11-1, CEI 0-15). Le aree omogenee per rischio elettrico così classificate sono caratterizzate non solo dalle proprie caratteristiche costruttive e

architettoniche, ma anche dalle attività lavorative svolte, o che verranno svolte al loro interno. Ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., ad ogni modifica organizzativa o del ciclo produttivo si renderà necessaria una rivalutazione del rischio finalizzata a identificare la corretta classificazione del luogo dal punto di vista elettrico e l'effettiva conformità degli impianti in relazione all'ambiente di installazione.

Il rischio elettrico può essere suddiviso, nella logica causa-effetto, in tre tipologie fondamentali:

- **il rischio** a cui si espone chi **lavora direttamente sugli impianti elettrici**, riferendosi ad installatori di macchinari elettrici, elettricisti, prestatori di manodopera, manutentori, verificatori e collaudatori di macchine, di attrezzature e di impianti elettrici;
- **il rischio** a cui si espone il **lavoratore generico perché addetto alla conduzione** di una macchina elettrica, o semplice fruitore dell'impianto elettrico (es. impiego di prese a spina, macchine utensili, ecc), che si assoggetta al rispetto dei segnali di divieto e delle aree confinate, ed al rischio ulteriore di fulminazione atmosferica diretta e indiretta, nonché ad altre piccole operazioni non connesse direttamente con il lavoro elettrico;
- **il rischio indiretto** dei lavoratori che non effettuano lavori elettrici e che operano in "luoghi ordinari".

Per il rischio elettrico i concetti di prevenzione e protezione non sono sempre così nettamente distinti. Sicuramente preventivi sono la buona manutenzione degli impianti, l'apporre la cartellonistica monitrice o scollegare la rete elettrica prima di un intervento di manutenzione, ma lo sono anche indossare l'elmetto con visiera (DPI) nell'eventualità che richiudendo un circuito appena riparato, e potenzialmente sicuro, questo possa produrre un forte arco elettrico per la persistenza di un ulteriore guasto sullo stesso circuito.

Come anche per il rischio elettrico valutato negli uffici: non utilizzare prolunghe o segnalare situazioni di pericolo per la presenza di un cavo spellato sono misure preventive, quelle protettive non hanno motivo di esistere, è sufficiente chiamare i manutentori o, al più, abbassare un interruttore nel quadro elettrico di pertinenza. Ed ancora, per il rischio d' incendio causato da un cortocircuito: fallita la misura preventiva costituita dall'interruttore automatico posto a monte del circuito guasto, le misure protettive sono quelle dettate dalla lotta antincendio, non annoverabili quindi nelle misure protettive proprie del rischio elettrico.

Proteggersi dal rischio elettrico e prevenirlo implica l'adozione di precise misure tecniche ed organizzative.

In relazione alla loro tensione nominale i sistemi elettrici si dividono in:

- sistemi di **Categoria 0** (zero), chiamati anche a bassissima tensione, quelli a tensione nominale minore o uguale a 50 V se a corrente alternata o a 120 V se in corrente continua (non ondulata);
- sistemi di **Categoria I** (prima), chiamati anche a bassa tensione, quelli a tensione nominale da oltre 50 fino a 1000 V se in corrente alternata o da oltre 120 V fino a 1500 V compreso se in corrente continua;
- sistemi di **Categoria II** (seconda), chiamati anche a media tensione quelli a tensione nominale oltre 1000 V se in corrente alternata od oltre 1500 V se in corrente continua, fino a 30 000 V compreso;
- sistemi di **Categoria III** (terza), chiamati anche ad alta tensione, quelli a tensione nominale maggiore di 30 000 V.

I lavori **sottotensione** per impianti di **categoria 0 e I** possono essere effettuati solo purché:

- a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche;
- b) per sistemi di **categoria 0 e I** purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;

I lavori **sottotensione** per impianti di **categoria II e III** possono essere effettuati solo purché:

- a) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione;
- b) l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività.

Inoltre per chi effettuata lavori sottotensione su linee elettriche e impianti elettrici non protetti o non

sufficientemente protetti devono essere rispettate la distanze della seguente tabella:

Tensione nominale	D (m)
< 1	3
$1 < U_n < 30$	3,5
$30 < U_n < 132$	5
> 132	7

A riguardo il DLgs 81/08 smi, chiede alle varie figure coinvolte una serie di adempimenti

Le persone che eseguono lavori elettrici devono essere in possesso delle qualifiche stabilite dalla norma CEI 11-27/1 (Esecuzione dei lavori elettrici. Parte 1: requisiti minimi di formazione per lavori non sotto tensione in BT e AT e lavori sotto tensione in BT).

Il datore di lavoro ha il compito di assegnare (per iscritto) ai propri dipendenti le qualifiche relative ai lavori elettrici; deve cioè indicare tra i suoi dipendenti chi può eseguire i lavori elettrici fuori tensione e in prossimità (PES e PAV) e chi può eseguire anche lavori elettrici sotto tensione (PEI).

Nei confronti dei lavori elettrici una persona può essere: **idonea**, **esperta** o **avvertita**.

I lavori elettrici sotto tensione possono essere eseguiti soltanto da persone idonee; i lavori elettrici fuori tensione e in prossimità possono essere svolti anche da persone esperte o avvertite.

La **persona esperta** ha istruzione, esperienza ed affidabilità tali da permettergli di eseguire in sicurezza e autonomia lavori elettrici fuori tensione e in prossimità. L'istruzione riguarda le conoscenze teoriche di elettrotecnica e di impiantistica elettrica, la normativa tecnica e di legge sui lavori elettrici, gli effetti della corrente elettrica sul corpo umano, nozioni di pronto soccorso ai folgorati. L'esperienza concerne la capacità di valutare i rischi e di sapere applicare le misure di sicurezza richieste dalle norme sui lavori elettrici.

La **persona avvertita** possiede solo alcune delle caratteristiche della persona esperta, oppure le possiede tutte ma in misura minore. La persona avvertita è capace di eseguire una determinata tipologia di lavori elettrici fuori tensione e in prossimità, ma solo in seguito alle istruzioni ricevute da una persona esperta e/o sotto la sua eventuale sorveglianza.

La **persona idonea** è una persona esperta (nel significato sopra indicato) anche nell'esecuzione di lavori elettrici sotto tensione.

La norma CEI 11-27/1 indica quattro livelli di conoscenza ai fini della formazione del personale addetto ai lavori elettrici:

- livello 1A : conoscenze teoriche per i lavori elettrici;
- livello 1B: conoscenze pratiche nei lavori elettrici;
- livello 2A: conoscenze teoriche sui lavori sotto tensione;
- livello 2B: conoscenze pratiche sui lavori sotto tensione

Le conoscenze previste dalla norma CEI 11-27/1 possono essere acquisite tramite corsi, interni o esterni all'azienda, oppure per affiancamento con persone esperte, o idonee, direttamente sul campo in ambito aziendale.

Gruppo omogeneo: Utilizzatore Generico

PERICOLO, SITUAZIONE PERICOLOSA, EVENTO DANNOSO	DANNO POTENZIALE	INTERVENTO DI PREVENZIONE E/O PROTEZIONE DA ATTUARE	P	D	R
Contatti indiretti	Elettrocuzione, ustioni, traumi, indiretti dovuti a cadute o movimenti incontrollati dei muscoli (tetanizzazione), danni neurologici, spasmi, arresto respiratorio, asfissia, fibrillazione ventricolare, arresto cardiaco, decesso	- Impianti realizzati a regola d'arte, con particolare riferimento alla norma CEI 64 – 8. - Nello specifico sono state adottate le seguenti misure di sicurezza: - interruzione dell'alimentazione mediante utilizzo di impianto disperdente e idonei dispositivi di protezione; - Protezione mediante componenti elettrici di Classe II o con isolamento equivalente. - Divieto di utilizzo di spine prive di messa a terra. - Divieto di realizzare connessioni mediante adattatori che non garantiscono la messa a terra. - Manutenzione degli impianti elettrici con particolare riferimento alla norma CEI 0 – 10 (luoghi ordinari) - Verifica periodica ai sensi del D.P.R. 462/01 effettuato da ente di controllo o organismo abilitato	1	1	1

Gruppo omogeneo: Utilizzatore Generico

PERICOLO, SITUAZIONE PERICOLOSA, EVENTO DANNOSO	DANNO POTENZIALE	INTERVENTO DI PREVENZIONE E/O PROTEZIONE DA ATTUARE	P	D	R
Contatti diretti	Elettrocuzione, ustioni, traumi, indiretti dovuti a cadute o movimenti incontrollati dei muscoli (tetanizzazione), danni neurologici, spasmi, arresto respiratorio, asfissia, fibrillazione ventricolare, arresto cardiaco, decesso	- Impianti realizzati a regola d'arte, con particolare riferimento alla norma CEI 64 – 8. - Nello specifico sono state adottate le seguenti misure di sicurezza: - Protezione mediante isolamento delle parti attive; - Protezioni mediante involucri o barriere; - Protezione addizionale mediante interruttori differenziali; - Protezione mediante componenti elettrici di Classe II o con isolamento equivalente; - Utilizzo di sistemi elettrici a bassissima tensione. - Informazione ai lavoratori sul rischio elettrico e sul corretto utilizzo degli apparecchi elettrici, conformemente alle indicazioni del costruttore. - Divieto di manomissione dell'impianto o degli apparecchi. - Verifica dell'integrità dell'isolamento dei cavi di alimentazione degli apparecchi elettrici. - Manutenzione degli impianti elettrici con particolare riferimento alla norma CEI 0 – 10 (luoghi ordinari). - Divieto di accesso alle cabine elettriche al personale non autorizzato. - Verifica dell'integrità dell'isolamento dei cavi di alimentazione (comprese le prolunghe) degli apparecchi e degli apparecchi stessi prima e durante il loro utilizzo: in caso si rilevino danneggiamenti, non intervenire sull'apparecchio e chiamare la manutenzione. - Verifica periodica ai sensi del D.P.R. 462/01 effettuato da ente di controllo o organismo abilitato - Utilizzo DPI	2	3	6

III.4. RISCHIO PER LE LAVORATRICI GESTANTI

Ai sensi del D.lgs. 151/01 s.m.i. l' **Istituto De Nicola** ha provveduto a valutare i rischi per le lavoratrici in stato di gravidanza e durante l'allattamento.

La valutazione specifica, presente in allegato, costituisce parte integrante del presente documento.

III.5. RISCHIO CHIMICO

Ai sensi del D. Lgs. 81/08, Titolo IX, Capo I, art. 229 comma 1 l' **Istituto De Nicola non** ha provveduto a valutare i rischi per i lavoratori che utilizzano prodotti e sostanze chimiche.

III.6. CARICO DI LAVORO MENTALE – STRESS

L' **Istituto De Nicola per** le attività svolte, visti i luoghi, viste le attività, viste le macchine ed attrezzature utilizzate evidenzia/non evidenzia rischi dati da carico di lavoro mentale e fattori di stress.

Per analizzare il nesso tra mansione lavorativa e stress correlato si indaga prevalentemente sui seguenti indici, tenendo conto della differenza di genere, della provenienza e dell'età dei lavoratori/trici

condizione ambientale

valutazione di una condizione ambientale

risposta ad una condizione ambientale

discrepanza percepita tra le richieste ambientali e la capacità di farvi fronte, dove le conseguenze del fallimento sono percepite come importanti dal soggetto.

tendenza alla cronicità delle problematiche di lavoro

difficile adattamento alla situazione cronicizzata

fallimento nel rispondere alle richieste ambientali che porta a drastiche conseguenze (es: frustrazioni)

ruolo e le difficoltà lavorative che influenzano altre aree d'interazione umana (es: rapporti familiari), aumentando il rischio per la salute psicofisica

la valutazione del grado di stress occupazionale derivante dall'incongruenza fra impegno richiesto e possibilità di "gestire" questa tensione fra efficienza e salute, nel senso di evitare o ridurre il rischio di disturbi funzionali a carico di organi o apparati;

la percezione e individuazione delle condizioni ambientali (fisiche ed organizzative) nell'ambito dei diversi sistemi specialistico-funzionali (i vari reparti o gruppi di lavoro), da ottimizzare secondo le priorità che emergono dalla elaborazione dei dati raccolti con gli strumenti di ricerca.

l'individuazione dei fattori di stress correlati alle mansioni svolte

Pertanto, l'individuazione di tale elemento di rischio potrebbe avvenire attraverso un'approfondita analisi di fattori quali l'organizzazione e i processi di lavoro (per esempio la pianificazione dell'orario di lavoro e il carico di lavoro), le condizioni e l'ambiente di lavoro (per esempio, l'esposizione a rumore, calore, ecc.), la comunicazione (per esempio, le aspettative riguardo a possibili cambiamenti, ecc.). La responsabilità di identificare i fattori da stress, di prevenirlo, eliminarlo o ridurlo, in quanto costituenti un rischio per la salute e la sicurezza, è del datore di lavoro, il quale, come evidenziato dall'articolo 28 s.m.i., dovrà stabilire le misure adeguate di intervento.

La **Istituto De Nicola** in conformità a quanto previsto dalla normativa attualmente in vigore e di seguito elencata:

- Accordo europeo sullo stress sul lavoro (8/10/2004);
- D. Lgs 81/08 s.m.i. articoli 28 e 29;
- Linee guida Regione Lombardia decreto n.13559 del 10/12/2009;
- Circolare 18 novembre 2010, n. Prot. 15/SEGR/0023692 Ministero del lavoro approvazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro delle indicazioni per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato (ex art. 6, comma 8, lett. m-quater).

Tra le metodologie in uso si è optato per l'utilizzo del questionario di valutazione del rischio stress correlato Asl di Verona che prevede la compilazione (a cura del Datore di Lavoro) di una check list al fine di valutare gli

BASSO per il quale si riporta la nota elaborata dalla Asl di Verona "L'analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro.

III.7. RISCHI INTERFERENTI

I rischi inerenti le attività interferenti vengono trattati mediante apposito documento allegato, ove espressamente previsto come definito dall'art. 26 D. Lgs. 81/2008 s.m.i. (DUVRI); O secondo quanto stabilito dalla legge 98/13 viene nominato un preposto formato ad hoc per valutare e sovrintendere ai rischi interferenti.

L'attività del **Istituto De Nicola** può interferire con le lavorazioni svolte nei diversi cantieri. Si veda quanto specificatamente dettagliato in ciascun POS (Piano Operativo della Sicurezza) in merito alla gestione delle attività interferenti.

III.8. RISCHIO DA FUMO PASSIVO

Il fumo passivo è classificato come cancerogeno di Gruppo I (*) nella monografia IARC (International Agency for the Research on Cancer) volume 83, sulla valutazione del rischio da cancerogeni per l'essere umano

(*) Gruppo I: L'evidenza delle conoscenze è sufficiente per concludere che c'è una relazione causa-effetto tra l'esposizione alla sostanza in esame e la comparsa di tumori nell'essere umano.

L'esposizione al fumo di sigaretta fa rientrare pertanto i luoghi di lavoro interessati tra quelli sottoposti alle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e al regolamento attuativo legge n. 3 del 16 gennaio 2003 in merito all'individuazione e le caratteristiche dei locali riservati ai fumatori nonché le caratteristiche degli impianti di ventilazione.

La gestione del fumo passivo, all'interno dell'Istituto **De Nicola**, avviene mediante:

1. La presenza di apposita cartellonistica che indica il divieto di fumo;
2. L'informazione dei lavoratori attraverso la figura dei preposti;
3. Il coinvolgimento dei fumatori nelle attività di formazione e sensibilizzazione;
4. Il coinvolgimento dei lavoratori durante l'attività di sorveglianza sanitaria;
5. Il controllo del divieto di fumo attraverso la nomina della figura responsabile;
6. La comminazione delle sanzioni nei casi previsti dalla normativa vigente.

III.9. RISCHIO BIOLOGICO

Nell'ambito delle attività lavorativa in oggetto hanno luogo processi che rientrano nei casi previsti dal D. Lgs. 81/08, Titolo X, Capo I, art. 266, comma 1.

Tenuto conto dunque, delle attività svolte e soprattutto dei luoghi frequentati dai lavoratori, si ritiene che questi possano comportare esposizione a rischi biologici significativi.

Al fine di individuare l'esposizione dei lavoratori a detti rischi e di prevedere gli opportuni interventi di prevenzione e protezione da attuare, è necessario organizzare un intervento di monitoraggio ambientale.

Questo deve prevedere:

- individuazione degli agenti biologici eventualmente utilizzati nel ciclo produttivo;
- individuazione degli agenti biologici potenzialmente presenti, cioè di cui si possa aversi la presenza occasionale o concentrata, senza che vi sia deliberato intento di farne oggetto dell'attività lavorativa (presenza incidentale nel ciclo produttivo per lavorazione di sostanze contaminate) mediante l'installazione di un numero adeguato di postazioni, sottoposte a monitoraggio;
- classificazione dei gruppi di agenti biologici presenti
- carica batterica totale a 22 ° C
- carica batterica totale a 37 ° C
- batteri gram-negativi totali
- batteri coliformi fecali
- lieviti e muffe
- batteri coliformi totali
- batteri streptococchi fecali
- enterobatteriacee
- valutazione del rischio, con particolare riferimento alle fasi lavorative interessate, lavoratori potenzialmente esposti;
- metodologie di lavoro attuate;
- misure preventive e protettive attuate/da attuare;
- eventuali interventi da attuare in caso di emergenza;
- Sorveglianza sanitaria e profilassi.

Nell'attesa del monitoraggio ambientale e delle conclusioni da questo derivanti, applicando quanto presente in letteratura e derivante dall'esperienza di attività di analoghe caratteristiche presenti sul territorio provinciale, si identifica, per i lavoratori dell **Istituto De Nicola** , una **potenziale esposizione ad agenti biologici compresi nel “Gruppo 2”** (secondo la classificazione prevista dall'articolo 268, comma 1 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.), ovvero *“Microorganismi che possono causare malattie in soggetti umani e rappresentare un rischio per i lavoratori, che con poca probabilità possono propagarsi nella comunità e di cui si dispone, di norma, di efficaci misure profilattiche o terapeutiche”*. Tale esposizione può derivare dal contatto con reflui e fanghi potenzialmente infetti lavorati nell'impianto dal contatto/ingestione/inspirazione degli aerosol che possono svilupparsi durante il ciclo produttivo, in particolare negli ambienti confinati.

III.10. LAVORO NOTTURNO - LAVORO IN SOLITUDINE

Ai sensi degli articoli 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. (obbligo di valutazione dei rischi da parte del Datore di lavoro) e del **D.Lgs. 66/03**, che ha modificato il D.Lgs. 532/99, al fine di ottemperare agli obblighi di informazione ai lavoratori interessati e al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sui maggiori rischi derivanti dallo svolgimento del lavoro notturno e di attuare le necessarie misure di prevenzione e protezione, si è provveduto a effettuare specifica valutazione dei rischi derivanti dal lavoro notturno

Per la completezza della valutazione, vengono altresì trattati i rischi derivanti dal lavoro “in solitudine” e dal lavoro a turni in relazione anche all'età ed alla provenienza del lavoratore e alla differenza di genere

- Il personale addetto che svolge attività a turni ed in particolare notturno è sottoposto ad una costante modifica dei ritmi fisiologici legati al sonno ed alla veglia, dei cicli di alimentazione e delle attività sociali extralavorative.
- Il personale addetto che svolge attività lavorativa in solitudine può trovarsi senza nessun contatto diretto con altri lavoratori; ciò potrebbe comportare, in caso di malore o di incidente/infortunio l'oggettiva difficoltà per il lavoratore coinvolto di allertare i soccorsi e di indicare la propria posizione precisa o altre importanti informazioni, per i soccorsi (esterni o interni) di raggiungere l'infortunato o, addirittura, di accedere all'interno del luogo dove è necessario l'intervento.

Tale evenienza rappresenta di per sé un rischio aggiuntivo rispetto a quelli normalmente presenti in Azienda/Società; ciò comporta la necessità che tale personale venga informato, formato ed addestrato a:

- non effettuare le azioni incompatibili con la situazione di solitudine
- utilizzare i sistemi di comunicazione con l'interno e con l'esterno
- essere in grado di dare indicazioni ai soccorsi
- gestire le procedure di emergenza, antincendio e di pronto soccorso

E fatto divieto obbligare i lavoratori/trici ad effettuare lavoro notturno nei seguenti casi:

- ✓ lavoratrici madri di un figlio di età inferiore a 3 anni o, alternativamente, dal padre convivente con la stessa
- ✓ lavoratrici o lavoratori che siano l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni

lavoratrici o lavoratori che abbiano a proprio carico un disabile ai sensi della legge 104/92 e s.m.i.

III.11. RISCHI PARTICOLARI PER I LAVORATORI DISABILI

Le attività lavorative non comportano rischi particolari per i lavoratori disabili, poiché all'interno dell'azienda non vi è presenza di detti lavoratori.

Sono presenti all'interno dell'attività in esame lavoratori disabili, per i quali sono stati esaminati i seguenti aspetti secondo quanto disposto dall'art 63 comma 2 del D. Lgs. 81/08 s.m.i. e dall'Allegato IV.

Strutture architettoniche:

Esistono interventi di eliminazione delle barriere architettoniche negli spazi esterni e sino all'accesso dell'edificio deve essere previsto almeno un percorso preferibilmente in piano, tale da consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedito capacità motorie. Modificare o sostituire le pavimentazioni che non hanno un adatto coefficiente d'attrito. La dimensione della porta d'accesso all'edificio deve essere di almeno 80 cm al fine di consentire adeguata apertura per le manovre da effettuarsi con la sedia a ruote. L'accesso ai locali deve avvenire in modo regolare senza difficoltà per i lavoratori disagiati, prevedere l'eliminazione di gradini o soglie di difficile superamento, anche attraverso la realizzazione di rampe. Verificare l'utilizzo dei

	VDR	MOD_06.01.01 VDR az. – rev 4 Ed 2 File: VDR 05 specifica	Data: 23/10/2024	Pagina 17
---	------------	--	----------------------------	------------------

dispositivi di apertura delle uscite di sicurezza sia in relazione alla loro ubicazione, sia dello sforzo da applicare per aprirle.

Ascensori:

Gli ascensori presenti non permettono la possibilità di ingresso dei lavoratori all'interno degli stessi, adeguare le dimensioni minime ai valori previsti per edifici di nuova fabbricazione, se ciò non è possibile, fare riferimento ai valori previsti per edifici preesistenti (D.M. 236/89 punto 8.1.12 si riscontrano problemi particolari per l'ingresso dei lavoratori negli ascensori. Persone disabili possono utilizzare l'ascensore solo se il medesimo è predisposto per l'evacuazione, ed inoltre tale impiego deve avvenire solo sotto il controllo del personale incaricato delle procedure d'evacuazione.

Servizi igienici:

I servizi igienici presenti nel sito sono conformi ai bisogni dei lavoratori disagiati; predisporre servizi per persone con ridotta o impedita capacità motoria, facendo riferimento ai minimi dimensionali e caratteristiche degli apparecchi sanitari D.M. 236/89 punto 8.1.6

Gestione delle emergenze:

In caso di emergenza (evacuazione dei locali, incendio, ecc.) gli addetti alle emergenze sono informati del supporto da dare ai lavoratori disagiati. Quest'ultimi non sono informati sulle procedure corrette delle emergenze. Predisporre la segnaletica conforme e cartelli indicatori riportanti anche il simbolo internazionale di accessibilità. Devono essere previsti dei segnali luminosi anticendio e altri dispositivi visivi o vibranti di allarme, i medesimi devono essere installati in tutte le aree. Inoltre anche il messaggio trasmesso con dispositivi sonori deve essere percettibile e comprensibile da tutti ivi comprese le persone estranee al luogo.

In caso di emergenza il personale designato ad assistere i dipendenti disabili in caso di evacuazione deve essere informati ed istruiti sulle modalità di trasporto per le persone che si avvalgono di ausili alla mobilità; l'uso di qualsiasi attrezzatura speciale di evacuazione nonché la formazione nel linguaggio di base dei segni per comunicare efficacemente con persone sorde. Va individuato uno "spazio calmo": luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito ; tale spazio non deve costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo e deve avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedito capacità motorie in attesa di soccorsi. I dispositivi per segnalare un allarme incendio devono essere comprensibili in ragione delle abilità delle persone, è quindi necessario che questi dispositivi siano accoppiati a controparti ottiche, acustiche e/o meccaniche (vibrazioni), in azione sinergica tra loro, senza peraltro compromettere la comprensione di altri segnali e/o istruzioni altrimenti fornite. Le vie di fuga devono essere identificabili a prescindere dalle capacità di percezione del soggetto, individuabili anche con opportune differenziazioni cromatiche o da corrimano. Il datore di lavoro deve individuare le necessità particolari dei lavoratori disabili che possono avere accesso nel luogo di lavoro ed occorre tenere presente che qualora non siano installate idonee misure per il superamento di barriere architettoniche presenti, oppure qualora il funzionamento di tali misure non sia assicurato in caso d'incendio, occorre che alcuni lavoratori fisicamente idonei, siano addestrati al trasporto delle persone disabili.

Le misure finalizzate a rendere più agevole l'esodo in caso di emergenza possono essere così sintetizzate:

adeguamento dei percorsi ai requisiti di complanarità della pavimentazione; eliminazione di gradini o soglie di difficile superamento, anche attraverso la realizzazione di rampe; riduzione della lunghezza dei percorsi di esodo; ampliamento dei passaggi di larghezza inadeguata; installazione di corrimano anche nei percorsi orizzontali; realizzazione di ascensori di evacuazione quando l'esodo è possibile solo attraverso le scale; adeguamento degli spazi antistanti e retrostanti le porte ai requisiti di complanarità della pavimentazione; verifica della complessità nell'utilizzo dei dispositivi di apertura delle uscite di sicurezza sia in relazione alla loro ubicazione sia in relazione allo sforzo da applicare per aprirle.

Informazione:

I lavoratori del reparto (o dell'area) ed i lavoratori disagiati non sono informati delle corrette azioni e procedure da mettere in atto per meglio integrare nelle attività i lavoratori disabili; occorre che le istruzioni siano semplificate in maniera da risultare accessibili anche da parte di soggetti con inadeguata conoscenza del linguaggio scritto. Per compensare l'incapacità di percepire ed elaborare gli indicatori visivi (segnaletica di sicurezza) presenti per garantire la possibilità di allontanarsi autonomamente in sicurezza dal luogo di pericolo, negli ambienti di lavoro devono essere presenti indicazioni realizzate anche con segnali tattili e a caratteri ingranditi per gli ipovedenti.

Lay – out:

Gli spazi di lavoro, i percorsi, i posti di lavoro, sono pensati, organizzati e distribuiti pensati, organizzati e distribuiti al fine di meglio integrare nelle attività i lavoratori disagiati. Collocare i lavoratori disabili in parti dell'edificio dove l'evacuazione in caso di necessità sia più agevole. Provvedere ad una buona illuminazione per le persone afflitte da ipovisione.

Organizzazione del lavoro:

L'organizzazione del lavoro, è pensata, organizzata e distribuita, organizzata e distribuita al fine di meglio integrare nelle attività i lavoratori disagiati. Necessita prevedere misure pratiche, quali: adattare le attrezzature di lavoro, i ritmi di lavoro, la ripartizione dei compiti, fornendo mezzi di formazione adeguati.

III.12. RISCHI DA MICROCLIMA

Il microclima è il complesso dei fattori ambientali (temperatura, umidità relativa, velocità dell'aria, soleggiamento, ecc.) che caratterizzano un ambiente chiuso o aperto e che, assieme ai fattori individuali (l'attività metabolica, l'abbigliamento, ecc.) determinano gli scambi termici fra l'ambiente e gli individui che vi operano.

L'organismo umano deve mantenere sempre una costanza termica; variazioni della temperatura oltre i normali limiti determinano sofferenze delle principali funzioni fisiologiche con ripercussioni più o meno gravi sulle capacità lavorative e, in condizioni estreme, a manifestazioni patologiche.

Il corpo umano ha inoltre la necessità di difendersi dal freddo, dal calore assunto dall'ambiente, o dal calore emanato per radiazione da oggetti con temperatura superiore alla propria (masse più calde, sole, suolo riscaldato, ecc.). E' chiaro quindi che la temperatura dell'aria riveste grande importanza nella valutazione del microclima.

L'analisi del microclima prende in considerazione fattori che appaiono diversi tra loro, ma che possono essere messi in correlazione, al fine di trovare i punti critici sui quali intervenire per migliorare le condizioni di tutela della salute, della sicurezza del lavoratore, ma anche il funzionamento di tutto il sistema aziendale.

All'interno del' **Istituto De Nicola** sono presenti le seguenti mansioni, per le quali sono stati rilevati rischi da microclima disagiata:

- Le misure intraprese per la prevenzione e la protezione dei lavoratori addetti alle mansioni sopra elencate sono le seguenti:
- fornitura di DPI che proteggano dal freddo come, giubbotti, berretti e guanti durante la stagione invernale;

III.13. IL FENOMENO DEL MOBBING

Il Mobbing si inquadra nell'ambito della relazione sociale dell'individuo con il gruppo. Deve essere considerato una vera e propria patologia della relazione.

Si tratta infatti di una condizione di forte pressione psicologica esercitata all'interno dell'ambiente lavorativo. Si distingue in mobbing verticale e mobbing orizzontale a seconda che venga esercitato da un superiore o da uno o più colleghi. La pressione sul lavoratore fa ricorso a molestie collettive che lo rendono vulnerabile.

Attraverso una lettura trans-personale della relazione tra la persona e l'azienda è possibile individuare precocemente i punti di crisi e l'alterazione del rapporto tra individuo e organizzazione.

Nella relazione tra lavoratore e impresa si possono individuare tre fasi: del contratto, dell'identificazione, dell'incongruenza valoriale.

Affinché si verifichi il fenomeno del Mobbing è necessario che vi sia un rapporto di lavoro consolidato; inoltre in azienda deve essere presente una persona con il ruolo di persecutore o di vittima (capro espiatorio).

Il lavoratore, per diventare vittima del processo deve trovarsi in una fase di mancata o fallita ritrattazione con l'azienda.

Alcuni esempi di azioni vessatorie che alimentano il fenomeno del mobbing possono essere:

- Limitazione della possibilità di esprimersi
- Rimproveri, critiche frequenti infondate,
- Gesti e sguardi scostanti,
- Trasferimento in luogo di lavoro isolato
- Mancato riconoscimento della professionalità
- Mancato riconoscimento economico

In relazione agli effetti sulla salute si evidenziano disturbi psicosomatici, emozionali, comportamentali, patologie cardiovascolari, gastrointestinali, cutanee e patologie psichiatriche.

La prevenzione deve partire da una attenzione rivolta in modo particolare alle attività di informazione e formazione dei lavoratori. Il lavoratore deve essere messo a conoscenza della potenziale presenza di questo fattore di rischio organizzativo.

Lo studio delle relazioni tra individuo e azienda non può prescindere dalla conoscenza delle valenze affettive e delle componenti identificative nei sistemi collettivi, che influenzano le relazioni ed il comportamento delle persone nelle imprese.

III.14. LAVORO GIOVANILE

All'interno del **Istituto De Nicola** sono presenti lavoratori di età inferiore ai 18 anni.

Sono presenti minori così definiti dalla norma:

- **bambini** cioè i minori che non hanno compiuto i 15 anni o che sono ancora soggetti all'obbligo di studio;
- **adolescenti** cioè i minori tra gli anni 15 e 18, non più soggetti all'obbligo scolastico.

I **bambini**, come specificato nel par. 2.3.2 DATI OCCUPAZIONALI, sono adibiti ad attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, comunque attività che non pregiudicano la sicurezza, l'integrità psico-fisica e lo sviluppo o la frequenza scolastica del minore.

Gli adolescenti come specificato nel par. 2.3.2 DATI OCCUPAZIONALI, non sono adibiti alle lavorazioni e ai lavori potenzialmente pregiudizievoli per il pieno sviluppo psico-fisico del minore; sono vietati, in generale i lavori che comportano l'esposizione ad agenti chimici o biologici oppure a lavori che esponano a rischio di caduta dall'alto o a specifici processi di lavorazione.

Al fine di rendere legittimo il rapporto di lavoro il **Istituto De Nicola** ha ottenuto la doppia autorizzazione; quella dei genitori e quella del DPL competente.

I minori sono stati sottoposti a visita medica pre-assuntiva che, ne ha giudicato l'idoneità. Il minore è inoltre sottoposto a visite mediche periodiche per accertare l'idoneità all'attività lavorativa cui è addetto, come indicato dal piano sanitario stilato dal medico competente.

L'orario di lavoro non supera le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.

L'orario di lavoro non supera le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.

I minori non effettuano lavoro notturno.

Il riposo è assicurato per almeno 2 giorni consecutivi e comprendenti la domenica;

Le ferie annuali non sono inferiori ai 30 giorni per i minori di anni 16, mentre per coloro che hanno superato questa età valgono le regole previste per tutti i lavoratori.

III.15. RISCHI DA ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE

L' **Istituto De Nicola** per le attività svolte, visti i luoghi, viste le mansioni, viste le macchine e le attrezzature utilizzate evidenzia rischi per i lavoratori, dati dal potenziale utilizzo di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Così come definito dal Provvedimento 30 ottobre 2007 le attività di trasporto sono tra quelle mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute proprie e di terzi.

Per tali mansioni, elencate nell'allegato I di tale Provvedimento, è obbligatoria la sorveglianza sanitaria in base all'art. 41 co. 4 D.Lgs. 81/08 s.m.i..

Al fine di adempiere ai propri obblighi, il datore di lavoro di **Istituto De Nicola** tiene conto delle indicazioni operative della Regione Lombardia del 22.01.2009, implementando la Valutazione dei rischi aziendale, la quale sarà condivisa con le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza.

Il datore di lavoro inoltre fornisce, tramite comunicazione scritta tempestivamente aggiornata, al medico competente l'elenco dei nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti in base alla lista delle mansioni descritte nell'Allegato I sopra citato.

In base all'art 15 comma 2 della Legge 125/2001 i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.

Le visite mediche preventive, periodiche, per cambio mansione e alla ripresa di attività lavorativa dopo assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 gg continuativi, effettuate dal medico competente, sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza (art.41 comma 4 del D. Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni).

I rischi inerenti le singole mansioni presenti sono riportati all'interno dei gruppi omogenei.

Gli accertamenti sanitari sono svolti dal medico competente, il quale verifica la sussistenza e la fondatezza di ragionevoli dubbi di una possibile assunzione di sostanze illecite da parte del lavoratore, sia dopo un incidente avvenuto alla guida di veicoli o mezzi a motore durante il lavoro, nonché a seguito di segnalazioni fatte dal datore di lavoro o suo delegato, sottoponendolo, in caso positivo, ad accertamento di idoneità alla mansione.

Le procedure di aggiornamento per tossicodipendenza sono quelle stabilite per legge.

III.16. RISCHI DA ASSUNZIONE DI SOSTANZE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE

Alcune delle mansioni svolte dall **Istituto De Nicola** rientrano tra quelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, per le quali si fa divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'art. 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, individuate nell'allegato I del Provvedimento 16 marzo 2006.

Da quanto emerge dall'art. 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125 i lavoratori delle categorie interessate possono essere sottoposti a controlli da parte del medico competente, nel corso della sua attività di visite preventive, periodiche o su richiesta del lavoratore.

Attraverso il piano di sorveglianza sanitaria di **Istituto De Nicola** vengono testati l'abuso e la dipendenza di alcol per gli autisti, **la cui mansione è descritta nello specifico all'interno dei gruppi omogenei.**

In base all'art 15 comma 2 della Legge 125/2001 i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.

Le visite mediche preventive, periodiche, per cambio mansione e alla ripresa di attività lavorativa dopo assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 gg continuativi, effettuate dal medico competente, sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza (art.41 comma 4 del D. Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni).

Le procedure di accertamento sono simili a quelle previste per la tossicodipendenza per gli aspetti di rintracciabilità e rispetto della dignità.

ALLEGATO IV. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Il Titolo III del D. Lgs. 81/2008 s.m.i. definisce il dispositivo di protezione individuale come una qualsiasi attrezzatura - che serva a proteggere testa, udito, occhi e viso, vie respiratorie, mani e braccia, piedi, gambe, o altre parti del corpo, oppure che assicurino una protezione contro le cadute dall'alto - destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi che possano minacciarne la sicurezza o la salute.

In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Vengono considerati DPI anche gli insiemi costituiti da prodotti diversi collegati tra loro.

Il D. Lgs. 81/2008 sottolinea che l'utilizzo dei DPI deve avvenire solamente nel caso in cui il datore di lavoro:

dopo aver valutato i rischi ed aver provveduto alla loro eliminazione per quanto possibile,	dopo aver disposto misure di protezione collettiva
verifichi la presenza del cosiddetto rischio residuo, non eliminabile in altro modo se non per mezzo appunto del dispositivo di protezione individuale.	

Una volta scelti i dispositivi più adeguati al rischio dal quale devono proteggere, il datore di lavoro ha il dovere di:

DOVERE DEL DATORE DI LAVORO	NOTE
Mantenere in efficienza i DPI ed assicurarne le condizioni igieniche, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie	
Provvedere affinché i DPI siano utilizzati esclusivamente per gli usi previsti	
Fornire istruzioni comprensibili per tutti i lavoratori	
Informare inizialmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge	
Rendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato	
Assicurare una formazione adeguata e organizzare, se necessario, uno specifico addestramento per l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.	In ogni caso l'addestramento è obbligatorio: - per ogni DPI che protegga da rischi mortali (appartenente alla terza categoria); - per i dispositivi di protezione dell'udito.

Il datore di lavoro è inoltre il soggetto sul quale ricade l'obbligo di responsabilità nella scelta di un dispositivo di protezione, e dovrà dunque operare:

individuando le caratteristiche e l'adeguatezza dei DPI in funzione alla natura dei rischi;
adeguando la scelta dei DPI ogni volta che le condizioni di rischio dovessero modificarsi;
individuando, in base alle prestazioni del dispositivo, le condizioni in cui questo deve essere utilizzato.
valutando, sulla base delle informazioni fornite dal fabbricante e delle norme d'uso, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e raffrontandole con quelle da lui individuate;

Per quanto riguarda questo ultimo punto, gli elementi esplicativi dovranno essere forniti dal fabbricante per mezzo di una nota informativa del DPI (prevista obbligatoriamente dal D. Lgs. 475/92) nella quale saranno riportati tutti i requisiti che caratterizzano il dispositivo, comprese le limitazioni e le istruzioni per un corretto impiego.

L'allegato II, del D. Lgs. 475/92 stabilisce che i DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, nelle condizioni prevedibili dell'impiego per il quale sono destinati, il lavoratore possa svolgere normalmente la propria attività, disponendo al tempo stesso di una protezione appropriata e del miglior livello possibile.

Sinteticamente i DPI devono quindi, possedere le seguenti caratteristiche:

(art 76 titolo III Capo II D. Lgs. 81/2008 s.m.i.)

essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare altri rischi
essere adeguati alle condizioni di lavoro
tenere conto delle esigenze ergonomiche e di salute dei lavoratori
poter essere adattati alla persona secondo le necessità
essere il più possibile leggeri ma comunque solidi
essere fra di loro compatibili ed efficaci nel caso di uso simultaneo di più DPI
se dotati di sistemi di regolazione, devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, dopo la regolazione non possano spostarsi accidentalmente
i DPI del viso, degli occhi o delle vie respiratorie, devono limitare il meno possibile il campo visivo e la vista del lavoratore e devono essere progettati e fabbricati in modo da poter essere indossati e/o tolti il più rapidamente possibile

Anche i lavoratori hanno precisi obblighi in merito ai dispositivi di protezione individuali:

(art 78 titolo III Capo II D. Lgs. 81/2008 s.m.i.)

sottoporsi ai programmi di formazione ed addestramento nel caso in cui il datore di lavoro lo disponga e comunque nei casi stabiliti
utilizzare i DPI esclusivamente per lo scopo previsto, e comunque sempre secondo le istruzioni, la formazione e l'addestramento ricevuti
non apportare modifiche o manomissioni
Provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione
segnalare tempestivamente qualsiasi difetto o inconveniente si presentino al DI, Dirigente, Preposto
seguire le procedure stabilite per la riconsegna

IV.1. INDIVIDUAZIONE DEI DPI IN RELAZIONE ALLA MANSIONE

TIPO DI PROTEZIONE	TIPO DI DPI	MANSIONE SVOLTA
Protezioni occhi e viso	Occhiali di sicurezza Visiera	Insegnate laboratorio Assistente tecnico
Protezione piedi	Scarpe antinfortunistiche	Personale ausiliario
Protezione delle vie respiratorie	Maschere in cotone Maschere antipolvere	Insegnate laboratorio Assistente tecnico
Protezione delle mani	Guanti in pelle Guanti in lattice	Insegnate laboratorio Assistente tecnico Personale ausiliario
Protezione delle altre parti del corpo	Grembiule	Insegnate laboratorio Assistente tecnico Personale ausiliario

ALLEGATO V. SEGNALETICA

Il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. al Titolo V stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro

Esempio di Cartellonistica

N.	Piano / Area	Cartelli soccorso – Situazione di sicurezza	Cartelli divieto	Identificazione Estintori e idranti	Prescrizione - Avvertimento
1.	Uffici	 	 IN CASO DI INCENDIO IN CASE OF FIRE NON USARE L'ASCENSORE DON'T USE THE LIFT.  VIETATO FUMARE I trasgressori sono soggetti al pagamento di una somma da €27,50 a €275,00 La misura della sanzione è contestata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in gravidanza o di persone a carico di tutela o persone disabili e minori. Legge n. 304 11/11/1975 - Legge n. 448 28/12/1991 - Legge n. 311 30/12/2004	 	 LOCALE ASCENSORI  CENTRALE TERMICA
2.		 	 QUI NON USARE ACQUA PER SPEGNERE INCENDI  VIETATO L'INGRESSO AI NON ADETTI	 PULSANTE ALLARME ANTINCENDIO	 IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN TENSIONE DURANTE LE ORE DIURNE (_____ Volt)    

ALLEGATO VI. SORVEGLIANZA SANITARIA

VI.1. RISCHI PER I QUALI È PREVISTA LA SORVEGLIANZA SANITARIA

REP.	GRUPPO OMOGENEO	ATTIVITÀ SVOLTA	RISCHI PER LA SALUTE	RIFERIMENTI LEGISLATIVI
1.	Impiegato/a Videoterminalista	Attività di ufficio con uso del VDT per più di 20 ore settimanali.	Disturbi oculo visivi; Fattori ergonomici delle postazioni di lavoro.	D. Lgs. 81/2008 s.m.i. D. Lgs. n.151/2001 smi
2.	Lavoratrice gestante	Attività di ufficio con uso del VDT per più di 20 ore settimanali.	Disturbi oculo visivi; Fattori ergonomici delle postazioni di lavoro.	D. Lgs. 81/2008 s.m.i. D. Lgs. n.151/2001 smi
3.	Collaboratore scolastico			D. Lgs. n. 532/1999 D. Lgs. 81/2008 s.m.i.
4.	Assistenti tecnici			D. Lgs. n. 532/1999 D. Lgs. 81/2008 s.m.i.

L'attività di sorveglianza sanitaria comporta come prevista dall'art. 25 D. Lgs. 81/2008 s.m.i.

- la predisposizione del protocollo sanitario tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- l'effettuazione delle visite mediche;
- il sopralluogo periodico da parte del medico competente nei luoghi di lavoro;
- la redazione, da parte del medico Competente, dell'idoneità alla mansione;
- l'informazione ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria a cui sono sottoposti e, a richiesta degli stessi rilascia copia della documentazione sanitaria;
- l'informazione al RLS, se richiesta dallo stesso;
- l'elaborazione in forma scritta della relazione annuale in occasione della riunione periodica;
- collabora all'attività di formazione, informazione ed organizzazione del servizio di primo soccorso
- collabora ai programmi volontari di promozione della salute secondo i principi della responsabilità sociale;
- la denuncia di eventuali malattie professionali
- l'effettuazioni di eventuali visite mediche specialistiche.

ALLEGATO VII. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

VII.1. PIANO DI INFORMAZIONE FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione ed i corsi di aggiornamento sono da registrarsi sul libretto formativo del cittadino di cui all'art 37 comma 14 D. Lgs. 81/2008 s.m.i. e Accordo Stato Regioni del 21.12.11

Per l'elezione, il numero di rappresentanti, i compiti, i permessi, le attribuzioni, le modalità di consultazione, le informazioni, la documentazione aziendale, la formazione del RSL e le riunioni periodiche si fa riferimento all'art 37 comma 11 ed al CCNL di categoria applicato.

Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:

- a) principi giuridici comunitari e nazionali;*
- b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;*
- c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;*
- d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;*
- e) valutazione dei rischi;*
- f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;*
- h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.*

La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

VII.2. INFORMAZIONE IN MERITO ALLA SICUREZZA

SOGGETTI DESTINATARI DELL'INFORMAZIONE
lavoratori con contratto di lavoro subordinato anche speciale
lavoratori con contratto di formazione
lavoratori senza retribuzione
stagisti
apprendisti
Lavoratori in solitudine
lavoratori in trasferta
lavoratori part-time in proporzione al numero di ore previste contrattualmente
lavoratori con incarichi particolari (RLS, RSPP, PREPOSTI)
lavoratori con contratto a tempo determinato (stagionali) quando indispensabili per la realizzazione del ciclo produttivo
lavoratori autonomi e titolari di imprese che effettuano la loro opera in ambito aziendale, (rischi specifici dei luoghi di lavoro dove si troveranno ad operare

Sintesi del programma di informazione:

L'informazione sui rischi a cui sono esposti i lavoratori viene promossa dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti, dai preposti e nei casi previsti, dal Medico Competente.

L'attività di informazione è prevista in relazione all'individuazione dei fattori di rischio residui presi in esame nel presente documento.

Le riunioni di informazione tenute all'interno dei luoghi di lavoro sono documentate così come l'addestramento effettuato per singolo lavoratore alla mansione.

VII.3. CONTENUTI DELL'INFORMAZIONE IN RELAZIONE A RISCHI SPECIFICI

RISCHI SPECIFICI
Rischi legati alle mansioni svolte
Misure applicabili al posto di lavoro degli addetti ai videoterminali, le modalità di svolgimento dell'attività, i metodi di protezione degli occhi e della vista
Movimentazione corretta dei carichi ed i rischi che i lavoratori corrono se queste attività non vengono eseguite in maniera esatta, il peso di un carico ed il suo centro di gravità
Misure igieniche da osservare
Necessità di indossare particolari indumenti protettivi e DPI
Misure di sicurezza inerenti le attività svolte dalle lavoratrici gestanti.
Gestione delle emergenze
Metodi per prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze
Opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa

VII.4. FORMAZIONE IN MERITO ALLA SICUREZZA

OCCASIONE	SCOPO
primo ingresso nel settore	far crescere l'individuo attraverso un cambiamento che gli consenta di acquisire una maggiore preparazione nello svolgimento dell'attività professionale, non solo per migliorare conoscenza ed abilità, ma per acquisire maggiore consapevolezza del proprio ruolo e del proprio comportamento
cambiamento di mansioni	far sì che un lavoratore già assunto con una determinata funzione, al momento di un eventuale trasferimento o di una variazione del proprio incarico, venga formato alla metodologia per lo svolgimento corretto e senza rischi del nuovo compito assegnatogli
introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi	formare i lavoratori all'utilizzo corretto e sicuro del nuovo macchinario poiché ogni trasformazione che interferisce con il modo di lavorare deve essere accompagnata da un processo di formazione delle risorse umane coinvolte
piano di miglioramento	Promuovere la crescita e la responsabilità dei lavoratori integrando meglio i fattori produttivi con gli aspetti organizzativi.
deve essere ripetuta in presenza di nuovi rischi o in relazione all'evoluzione dei rischi	

L'Accordo Stato-Regioni ha disciplinato la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione ed aggiornamento dei lavoratori, dirigenti e preposti ai sensi dell'articolo 37 del Decreto Legislativo n. 81/2008 entrato in vigore il 26 gennaio 2012.

L'Accordo prevede percorsi formativi differenziati e specifici per i lavoratori, i dirigenti ed i preposti la cui durata minima è stabilita in base al rischio dell'attività aziendale (basso, medio, alto) determinato per macrocategorie, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2002 -2007.

La formazione dei lavoratori, si articola in due fasi distinte: formazione generale (con programmi e durata comuni per i diversi settori di attività) e formazione specifica, in relazione al rischio effettivo in azienda. (rilevato in funzione del settore ATECO di appartenenza).

Durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, in base alla classificazione dei settori di rischio:

rischio basso	4 ore di Formazione Generale	4 ore di Formazione Specifica	TOTALE 8 ore
rischio medio	4 ore di Formazione Generale	8 ore di Formazione Specifica	TOTALE 12 ore
rischio alto	4 ore di Formazione Generale	12 ore di Formazione Specifica	TOTALE 16 ore

Le aziende rientrano nel rischio basso, medio ed alto, in base al seguente elenco:

- **Rischio Basso:** commercio, ingrosso e dettagli; attività artigianali (non assimilabili alle classi di medio ed alto rischio); servizi domestici; alberghi e ristoranti; uffici e servizi, commercio, artigianato e turismo;
- **Rischio Medio:** agricoltura; pesca; pubbliche amministrazioni; istruzione; trasporti; magazzinaggi e comunicazioni;
- **Rischio Alto:** costruzioni; industria; alimentare; tessile; legno; manifatturiero; energia; rifiuti; raffinerie; chimica; sanità; etc. .

TABELLA RIEPILOGATIVA

Lavoratori	Situazione formativa pregressa	Formazione generale	Formazione specifica	Aggiornamento
In organico già al 10/01/2012	Mai formati o formati senza documentazione attestante idoneità e conformità a norme e CCNL	Da effettuare entro 10/01/2013 (*)	Da effettuare entro 10/01/2013 (*)	Entro 5 anni dalla data documentata del corso (tra 11/01/2017 e 10/01/2018)
	Formati prima del 10/01/2012, con documentazione attestante idoneità e conformità a norme e CCNL	Esonero	Esonero	Entro 5 anni dalla data documentata del corso (entro 10/01/2017; in particolare per i corsi svolti prima del 10/01/2008, l'aggiornamento deve essere terminato entro il 10/01/2013)
Inseriti in organico (o cambio di mansione) tra il 11/01/2012 e il 10/01/2013	Nessun altro lavoro svolto in precedenza o provenienti da altra azienda, ma comunque mai formati o formati senza documentazione attestante idoneità e conformità a norme e CCNL	Da effettuare entro 60 gg dalla data di assunzione (*)	Da fare entro 60 gg dalla data di assunzione (*)	Entro 5 anni dalla data documentata del corso (tra 11/01/2017 e 10/01/2018)
	Provenienti da altra azienda, di un'altra categoria ATECO o con altra mansione	Esonero	Da effettuare entro 60 gg dalla data di assunzione (*)	Entro 5 anni dalla data documentata del corso (tra 11/01/2017 e 10/01/2018)
	Provenienti da altra azienda, della stessa categoria ATECO e con medesima mansione	Esonero	Esonero	Entro 5 anni dalla data documentata del corso (entro 10/01/2017)
Inseriti in organico (o cambio di mansione) dal 11/01/2013	Nessun altro lavoro svolto in precedenza o provenienti da altra azienda, ma comunque mai formati o formati senza documentazione attestante idoneità e conformità a norme e CCNL	Da effettuare entro 60 gg dalla data di assunzione (**)	Da effettuare entro 60 gg dalla data di assunzione (**)	Entro 5 anni dalla data documentata del corso (dopo il 11/01/2018)
	Provenienti da altra azienda, di un'altra categoria ATECO o con altra mansione	Esonero	Da effettuare entro 60 gg dalla data di assunzione (**)	Entro 5 anni dalla data documentata del corso (dopo il 11/01/2018)
	Provenienti da altra Azienda, della stessa categoria ATECO e con medesima mansione	Esonero	Esonero	Entro 5 anni dalla data documentata del corso

(*) i corsi svolti tra il 11/01/2012 e il 10/01/2013 devono essere:

a) o conformi all'accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e, in caso di utilizzo di macchine e attrezzature all'accordo Stato-Regioni del 22/02/2012;

b) o formalmente e documentalmente approvati al 11/01/2012, secondo le norme e i CCNL vigenti.

(**) i corsi svolti dal 11/01/2013 devono essere conformi all'accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.

Il datore di lavoro dovrà, dopo aver consultato i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, incaricare un Ente di formazione accreditato dalla Regione (o uno degli altri soggetti abilitati) per svolgere la formazione prevista, secondo un progetto formativo che dovrà essere sottoposto ad approvazione di un Organismo Paritetico/Ente Bilaterale territorialmente e settorialmente competente.

Per la formazione generale e per gli aggiornamenti sono ammesse modalità di formazione a distanza. La formazione specifica non comprende né l'addestramento, né la formazione di dettaglio prevista dal D.Lgs. 81/08 per rischi, mansioni e attrezzature particolari (es. ponteggi, funi, carrelli elevatori, muletti, ecc.). I lavoratori (es. impiegati amministrativi, contabili, commerciali, ecc.) che non svolgono mansioni nei reparti produttivi, indipendentemente dal livello di rischio aziendale, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso. La formazione deve comunque essere svolta durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. Le ore di formazione previste dai corsi di aggiornamento possono essere anche ripartite annualmente nel periodo di validità del corso precedente

Macchine e attrezzature

Gli operatori delle seguenti macchine e attrezzature individuate dall'accordo Stato-Regioni del 22/02/2012:

- Piattaforme di lavoro mobili elevabili
- Gru a torre
- Gru mobile
- Gru per autocarro
- Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
- Carrelli semoventi a braccio telescopico
- Carrelli industriali semoventi
- Carrelli / Sollevatori / Elevatori semoventi telescopici rotativi
- Trattori agricoli forestali
- Macchine movimento terra
 - o Escavatori idraulici
 - o Escavatori a fune
 - o Caricatrici frontali
 - o Terne
 - o Autoribaltabile a cingoli
 - o Pompa per calcestruzzo

Devono frequentare apposito corso di formazione abilitante, tenendo conto che l'accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 indica quanto segue:

- ✓ Per i corsi frequentati fino al 20/02/2013 è previsto un adeguamento da effettuare entro il 21/02/2015;
- ✓ Dal 21/02/2013 è obbligatoria la frequenza di corsi abilitanti che rispondano ai requisiti del suddetto accordo.

Sintesi del programma di formazione:

L'attività di formazione è prevista in relazione all'individuazione dei fattori di rischio residui presi in esame nel presente documento.

I corsi di formazione sono documentati mediante gli attestati di formazione rilasciati dall'Ente formatore per come previsto dall'Accordo Stato Regioni 21.12.11

E' opportuno specificare che è inoltre presente una formazione di base a tutti i lavoratori, facilmente comprensibile con previa verifica della comprensione nel caso di lavoratori immigrati.

Le competenze acquisite dai lavoratori, a seguito dello svolgimento delle attività formative saranno registrate nel libretto formativo del cittadino come previsto dal D. Lgs. 276/2003.

VII.5. CONTENUTI DELLA FORMAZIONE IN RELAZIONE AI RISCHI RSPP-ASPP

Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e successive modificazioni secondo quanto indicato dall'art 32 c. 2 del D.lgs 81/08 e s.m.i. .

RSPP	ASPP	Titolo di studio
Modulo A: formazione di base durata 28 ore	Modulo A: formazione di base durata 28 ore	Diploma di istruzione secondaria superiore
Modulo B: formazione tecnica specifica per settore produttivo di durata da 8 a 68 ore	Modulo B: formazione tecnica specifica per settore produttivo di durata da 8 a 68 ore	
Modulo C: formazione gestionale, relazionale solo per RSPP durata di 24 ore.		
Corsi aggiornamento quinquennali: 60 ore modulabili nell'arco del quinquennio (in media 12 ore anno)	Corsi aggiornamento quinquennali: 28 ore modulabili nell'arco del quinquennio	
Esonero al modulo A per coloro che sono stati nominati dopo il 14/02/03 purché in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore e con la formazione di cui al Decreto 16/01/97.	Esonero al modulo A per coloro che sono stati nominati dopo il 14/02/03 purché in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore e con la formazione di cui al Decreto 16/01/97.	
Esonero al modulo A per coloro che hanno svolto l'incarico di RSPP senza interruzioni dal 14 /02/03 al 13/08/03 indipendentemente dal titolo di studio	Esonero al modulo A per coloro che hanno svolto l'incarico di ASPP senza interruzioni dal 14 /02/03 al 13/08/03 indipendentemente dal titolo di studio	

(*) Sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui sopra coloro che sono in possesso delle seguenti lauree:

Decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007:

- L-7 INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE
- L-8 INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE
- L-9 INGEGNERIA INDUSTRIALE
- L-17 SCIENZE DELL'ARCHITETTURA
- L-23 SCIENZE E TECNICHE DELL'EDILIZIA
- LM-26 INGEGNERIA DELLA SICUREZZA
- di "Ingegneria della Sicurezza e protezione" o di "Scienze della Sicurezza e Protezione" o di "Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro".

Decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001:

- Classe 4 delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione;

Oltre alle altre lauree riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente.

Art 32 c.5 D. Lgs 81/08 "Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, e della laurea magistrale LM26 di cui al decreto del Ministro dell' Università' e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell' Università' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell' Università' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano."

ALLEGATO VIII. PIANO DI MIGLIORAMENTO

VIII.1. PIANO DI MIGLIORAMENTO, CONTROLLO E VERIFICA

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. il Datore di Lavoro predispone il piano di miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; provvedendo ad indicare le figure responsabili e la tempistica degli interventi.

Il Datore di Lavoro può altresì individuare gli obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Il programma dettagliato degli interventi da effettuare è riportato nel PIANO DI ADEGUAMENTO